

Decreto Ministeriale 19 febbraio 1997

Modificazioni al Decreto Ministeriale 12 aprile 1996 concernente: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.

Emanato da: **Ministero dell'Interno**

Pubblicato su: G.U. n. 56, 08/03/1997

Riguardante: Prevenzione Incendi – Impianti termici a gas

TESTO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1996 di “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Ritenuto necessario modificare la lettera d) del punto 4.4.3., titolo IV, dell'allegato al citato decreto;

DECRETA:

Art. unico

La lettera *d)* del punto 4.4.3, titolo IV, dell'Allegato al decreto ministeriale indicato in premessa è sostituita dalla seguente:

«*d)* il sistema di evacuazione deve consentire l'aspirazione di un volume almeno uguale a 1 m³/h di fumi per ogni kW di potenza assorbita dagli apparecchi ad esso asserviti;».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 febbraio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO